



COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 8558
DELIBERAZIONE N. 19 in data: 18.06.2010 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE
TARIFFE**

L'anno **duemiladieci** addi **diciotto** del mese di **giugno** alle ore **18,30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:


1 - GIORDANO DOMENICO	P	10 - MARINO GIULIO	P
2 - PISAPIA SILVIA	P	11 - PINTO PIETRO	P
3 - CRESCENZO ANGELO	P	12 - GIORDANO GIOVANNI	P
4 - ESPOSITO ROBERTO	P	13 - D'AIUTO DANIELE	P
5 - DI FEO BIAGIO	P	14 - MORINELLI FABIO MARIA	P
6 - CAPUTO ANTONIO	P	15 - LISTA LUIGI	P
7 - CAMMAROTA GIOVANNI	A	16 - PINTO GIUSEPPE	P
8 - BRONZO FILIPPO	P	17 - LA PORTA GIOVANNI	P
9 - GENTILE ANTONIO	P		

Totale presenti 16

Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale **d.ssa Maria Antonietta Salatto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag.Domenico GIORDANO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 193 del 10.06.2010

Oggetto: **IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE TARIFFE**

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to

Rag. Lucio Esposito

IL RAGIONIERE

f.to

Rag. Lucio Esposito

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA – FINANZIARIA

PREMESSO:

- che l'art. 151, comma 1, del T. U. 18.8.2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione dei Bilanci di Previsione per l'anno successivo e che lo stesso termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato - Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 secondo il quale il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti ai tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione;
- che per effetto dell'art. 42, c. 2 lett. f) e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nella competenza della Giunta Comunale;
- che con D. M. 17 Dicembre 2009 il termine per l'approvazione del bilancio è stato differito al 30 APRILE 2010;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 24.02.1993, esecutiva a norma di legge, con la quale veniva istituita nel Comune di Casal Velino l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., in attuazione del D.L.vo 3.12.92, n. 504;

CHE con il succitato provvedimento veniva determinata nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta di cui in parola;

CHE con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in data 14.03.1998, n. 17, esecutiva a norma di legge è stata determinata per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta I.C.I. nel modo che segue:

- immobili adibiti ad abitazione principale aliquota del 5 per mille;
- immobili diversi dalle abitazioni: aliquota del 5 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota del 5 per mille;
- immobili non adibiti ad abitazione principale: aliquota del 6 per mille;

CHE con delibera adottata dalla Giunta Municipale in data 9.03.2001, n. 47, esecutiva, è stata determinata per l'anno 2001, l'aliquota ICI nel modo seguente:

- immobili adibiti ad abitazione principale aliquota del 5 per mille;
- immobili diversi dalle abitazioni: aliquota del 5 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota del 5 per mille;
- immobili non adibiti ad abitazione principale: aliquota del 7 per mille;

Considerato che l'introito accertato con l'applicazione delle aliquote come innanzi determinate ammontante a complessivi €. 960.000,00 garantisce gli equilibri di bilancio;

RITENUTA la necessità e l'opportunità di stabilire anche per il corrente anno l'aliquota I.C.I., in misura diversificata con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con provvedimento consiliare n. 19 del 31 maggio 2008

Visto che, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l'approvazione delle aliquote I.C.I rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Dato atto che, in relazione al disposto dell'art. 1 del D.L. n. 93/2008:

1° E' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze;

2° Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 504/1992;

3° L'esenzione si applica anche:

- a) a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro titolo reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso comune;
- b) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

Visti, altresì, gli artt. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, e 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che, rispettivamente, testualmente recitano:

"Art. 1. - Esenzione ICI prima casa

... omissis ...

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 77-bis. Patto di stabilità interno per gli enti locali

... omissis ...

30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).";

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 42-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159;

Visti gli artt. 1, commi 5 e 6, 2, commi 4 e 288, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

PROPONE al Consiglio Comunale

- 1) di fissare per l'anno 2010, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	5
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di categoria catastale: A/1 abitazione di tipo signorile – A/8 abitazione in ville e A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	4,8
3	Aree fabbricabili.....	5
4	Altre abitazioni.....	7
5	Fabbricati realizzati per la vendita e non alienati per dalle Imprese che hanno come attività esclusiva e prevalente quella dell'attività edilizia costruttiva e al conseguente alienazione degli immobili realizzati. Tale riduzione si applicherà per i soli fabbricati realizzati negli anni 2007 e 2008	5

6	Di stabilire, infine, che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che fissino la propria residenza in Istituti per anziani o case di cura, verrà considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulta locata.	4,8
---	---	-----

2. Di stabilire in €.103,29 la riduzione per l'abitazione principale.

3. di sopprimere, per l'anno 2010, l'aliquota agevolata del 6,7 per mille per unità immobiliare a disposizione (U.I.D.).

4. Di stabilire l'aliquota nella misura minima (4/1000) relativamente per le unità immobiliari a disposizione e concesse in uso gratuito ai figli o genitori a condizione che nella stessa abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.

Per avvalersi di tale agevolazione bisogna presentare, annualmente, istanza al Comune, entro la data di scadenza della rata di acconto, apposita istanza utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio Tributi in modo da dichiarare, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, da cui risulti:

- L'esistenza del rapporto di parentela;
- L'eventuale durata e gratuità della disponibilità patrimoniale dell'immobile;
- L'accollo a capo al soggetto utente degli oneri fiscali e tariffari che incidono sui servizi domestici (luce, acqua, telefono, ecc);
- L'utilizzo esclusivo alle esigenze di dimora abituale personale e/o familiare dei componenti il nucleo abitativo;

La sussistenza delle circostanze è sottoposta a controllo e, qualora da esso emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, decade dal beneficio conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

Di attestare che la proposta che precede garantisce l'equilibrio di parte

Relaziona brevemente il Sindaco.

Dopo vari interventi di alcuni consiglieri si passa alla votazione con il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 11

Contrari n. 5 (D'Aiuto – Lista – Morinelli – Pinto – La Porta) resi da n. 16 consiglieri presenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito dell'eseguita votazione

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

DELIBERA

- 2) di fissare per l'anno 2010, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	5
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di categoria catastale: A/1 abitazione di tipo signorile – A/8 abitazione in ville e A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	4,8
3	Aree fabbricabili.....	5
4	Altre abitazioni.....	7
5	Fabbricati realizzati per la vendita e non alienati per dalle Imprese che hanno come attività esclusiva e prevalente quella dell'attività edilizia costruttiva e al conseguente alienazione degli immobili realizzati. Tale riduzione si applicherà per i soli fabbricati realizzati negli anni 2007 e 2008	5
6	Di stabilire, infine, che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che fissino la propria residenza in Istituti per anziani o case di cura, verrà considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulta locata.	4,8

2. Di stabilire in €.103,29 la riduzione per l'abitazione principale.

3. di sopprimere, per l'anno 2010, l'aliquota agevolata del 6,7 per mille per unità immobiliare a disposizione (U.I.D.).

4. Di stabilire l'aliquota nella misura minima (4/‰) relativamente per le unità immobiliari a disposizione e concesse in uso gratuito ai figli o genitori a condizione che nella stessa abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.

Per avvalersi di tale agevolazione bisogna presentare, annualmente, istanza al Comune, entro la data di scadenza della rata di acconto, apposita istanza utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio Tributi in modo da

dichiarare , ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, da cui risulti :

- L'esistenza del rapporto di parentela;
- L'eventuale durata e gratuità della disponibilità patrimoniale dell'immobile;
- L'accollo a capo al soggetto utente degli oneri fiscali e tariffari che incidono sui servizi domestici (luce, acqua, telefono, ecc);
- L'utilizzo esclusivo alle esigenze di dimora abituale personale e/o familiare dei componenti il nucleo abitativo;

La sussistenza delle circostanze è sottoposta a controllo e, qualora da esso emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, decade dal beneficio conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

Di attestare che la proposta che precede garantisce l'equilibrio di parte

Delibera di C.C. n. 19 del 18.06.2010

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to rag. Domenico GIORDANO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to avv. Silvia Pisapia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to d.ssa Maria Antonietta Salatto

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 08-07-2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D.ssa Anna Caruso

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ADDI', 08-07-2010



IL RESPONSABILE A.A.GG.
D.ssa Anna Caruso

Si certifica che la suesata deliberazione:

è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal al

Atto non soggetto a controllo.

Addì,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
d.ssa Anna Caruso

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A:

- SETTORE.....II..... UFFICIOTributi.....
- SETTORE.....UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....